



# Città di Corridonia

Provincia di Macerata  
SETTORE VI – Assetto e Sviluppo del Territorio-S.U.A.P.  
Sezione Commercio-Polizia Amministrativa

Ordinanza n. 338 del 28.06.2017

Protocollo n. 16664

## IL SINDACO

- Premesso che nei giorni dal 28 Giugno e fino al 2 Luglio c.a., nel Centro Storico del Comune di Corridonia si svolgeranno diverse manifestazioni in occasione della Festa del Patrono SS. Pietro e Paolo;
- Dato che le manifestazioni, programmate per tale evento, si svolgeranno dalle ore 19.00 di ciascun giorno e termineranno alle ore 24.00;
- Preso atto che l'evento richiamerà un alto numero di persone che, si presume, farà registrare un notevole incremento dell'uso di bottiglie e bicchieri di vetro che potranno essere abbandonati sul suolo pubblico venendosi a creare, in caso di rottura, un pericolo per l'incolumità dei pedoni ed una situazione di degrado del patrimonio pubblico e privato;
- Ritenuto, per ragioni di ordine pubblico, di dover evitare possibili danni a cose e pericoli per la pubblica incolumità di cittadini e visitatori;
- Vista la Legge Regionale n. 27/2009 "Testo Unico al Commercio";
- Vista la Legge n. 287/1981 "Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi";
- Visto l'art. 9 del Regio Decreto 18.06.1931 n. 773 e s.m.i. "Approvazione del Testo Unico di Pubblica sicurezza";
- Preso Atto della circolare del Ministero degli Interni del 07.06.2017 a firma del Capo della Polizia ed inoltre di quella prefettizia del 08.06.2017, "Pubbliche manifestazioni. Dispositivi e misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone";
- Visto l'articolo 54 del Testo Unico sull'Ordinamento degli enti locali di cui al D.Lgs 267/2000 il quale attribuisce espressamente al Sindaco di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti ;

## ORDINA

per motivi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nei giorni dal 28 Giugno e fino al 2 Luglio c.a., dalle ore 18.00 alle ore 24.00, sia vietata la vendita per asporto, nel Centro Storico così come delimitato dal P.R.G., di bevande in bottiglie e lattine, compresi anche nei bicchieri di vetro, da parte di:

- attività di somministrazione di alimenti e bevande, autorizzate anche in forma temporanea;
- attività di commercio di prodotti alimentari;
- da tutte le forme di commercio che consentono la vendita di bevande in vetro (quali bar, ristoranti, esercizi titolari di licenze di P.S., titolare di autorizzazioni di vendita al minuto di generi alimentari, ambulanti ecc.).

La somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta o di plastica, ovvero è consentito somministrare e consumare le bevande in bicchieri di vetro solo all'interno del locale.

Viene vietato, inoltre, di consumare e/o di abbandonare in luogo pubblico bevande di qualsiasi genere contenute in bottiglie di vetro o comunque in contenitori realizzati con il medesimo materiale o in lega metallica "lattine".



# Città di Corridonia

Provincia di Macerata  
SETTORE VI – Assetto e Sviluppo del Territorio-S.U.A.P.  
Sezione Commercio-Polizia Amministrativa

*Resta ferma, per le attività autorizzate, la facoltà di vendere per asporto le bevande in contenitori di carta o plastica, se trattasi di bottigliette dovrà essere tolto il tappo.*

## DISPONE

*che la presente ordinanza venga resa nota attraverso la pubblicazione sul sito internet del Comune di Corridonia, venga pubblicata all'Albo Pretorio e trasmessa a:*

- 1. Prefetto - c/o Ufficio Territoriale del Governo Prefettura di Macerata;*
- 2. Comando di Polizia Locale;*
- 3. Comando Stazione Carabinieri di Corridonia.*

## INFORMA

*salvo che il fatto costituisca reato e fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste da norme speciali, le violazioni alle disposizioni della presente Ordinanza, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00; il pagamento in misura ridotta è stabilito nel doppio del minimo edittale, pari ad euro 50.00. I trasgressori hanno facoltà di estinguere l'illecito mediante il pagamento in misura ridotta della sanzione ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge n.689/1981 ss.mm.*

*Avverso il presente provvedimento, può essere presentato ricorso nei seguenti modi:*

- a. entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al T. A. R. Marche nei termini e nei modi previsti dal D.Lgs. 02.07.2010 n. 104;*
- b. entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti, del D. P. R. 24.11.1971, n. 1199.*

*Dalla Residenza Municipale,*



**IL SINDACO**  
*Geom. Paolo Cartechini*

GC/gc